

REGOLAMENTO

SERVIZIO IDRICO

(DELIBERAZIONE DI C.C. N 16/2008)

INDICE

TITOLO I - GENERALITÀ

Art. 1 - Ente gestore del servizio

Art. 2 - Modalità della fornitura

Art. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua

Art. 4 - Divieto di rivendita

Art. 5 - Impianti per uso pubblico

Art. 6 - Installazione impianti per uso pubblico

Art. 7 - Regolamentazione dei prelievi dagli impianti per uso pubblico

TITOLO II - NORME TECNICHE

CAPITOLO I - DEFINIZIONE IMPIANTI

Art. 8 - Definizione impianti

CAPITOLO II - NORME PER GLI IMPIANTI ESTERNI

Art. 9 - Esecuzione lavori, Gestione e manutenzione Impianto esterno

Art. 10 - Rimozione impianto esterno su richiesta utente

Art. 11 - Divieto all'utente di modificare l'impianto esterno

Art. 12 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione dell'impianto esterno

CAPITOLO III - APPARECCHI DI MISURA - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI

- Art. 13 - Misura dell'acqua
- Art. 14 - Apparecchi di misura, quote di nolo e manutenzione
- Art. 15 - Posizione e custodia dei contatori
- Art. 16 - Guasti al contatori ed accessori
- Art. 17 - Verbali di posa o riapertura del contatore
- Art. 18 - Rimozione e sostituzione del contatore
- Art. 19 - Lettura del contatore
- Art. 20 - Funzionamento difettoso del contatore
- Art. 21 - Verifica dei contatori

CAPITOLO IV - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

- Art. 22 - Prescrizioni e collaudi
- Art. 23 - Installazioni delle condutture
- Art. 24 - Collegamenti di impianti ed apparecchi
- Art. 25 - Prese di terra
- Art. 26 - Impianti di sollevamento
- Art. 27 - Serbatoi
- Art. 28 - Modifiche
- Art. 29 - Perdite, danni e responsabilità
- Art. 30 - Vigilanza

TITOLO III

NORME PER LE FORNITURE

- Art. 31 - Modalità per ottenere l'allacciamento
- Art. 32 - Forniture su strade canalizzate

- Art. 33 - Forniture su strade non canalizzate
- Art. 34 - Modalità per ottenere la fornitura
- Art. 35 - Durata dei contratti di fornitura
- Art. 36 - Disdetta
- Art. 37 - Subentro
- Art. 38 - Tariffe
- Art. 39 - Categorie di fornitura ad uso privato
- Art. 40 - Variazione delle tariffe e del Regolamento
- Art. 41 - Fatturazione e pagamento
- Art. 42 - Consumi abusivi
- Art. 43 - Regolarità delle forniture
- Art. 44 - Sospensione fornitura
- Art. 45 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture
- Art. 46 - Fallimento
- Art. 47 - Risoluzione di diritto della fornitura

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 48 - Identificazione del personale
- Art. 49 - Applicabilità del diritto comune
- Art. 50 - Obbligatorietà
- Art. 51 - Contestazioni giudiziarie

- ALLEGATO A**
- ALLEGATO B**
- ALLEGATO C**
- ALLEGATO D**

TITOLO I

GENERALITÀ'

ART. 1 - Ente gestore del servizio

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune di Bracciano.

ART. 2 - Modalità della fornitura

Le modalità della fornitura vengono regolate dalle norme del presente Regolamento. La somministrazione dell'acqua è subordinata al rispetto dei criteri di priorità nella distribuzione fissati dalla Giunta comunale.

ART. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua

La fornitura di acqua è di norma effettuata con misurazione a contatore.

ART. 4 - Divieto di rivendita

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

ART. 5 - Impianti per uso pubblico

Sono da considerare impianti per usi pubblici:

- a) Le fontane pubbliche;
- b) Le bocche da incendio adibite ad uso pubblico, e collegate alla rete principale;
- c) Gli impianti di irrigazione degli impianti sportivi comunali.

ART. 6 - Installazione degli impianti per uso pubblico

L'installazione degli impianti di cui al precedente articolo viene eseguita dal Comune con oneri a proprio carico, ed il consumo dell'acqua viene calcolato annualmente in modo forfettario.

ART. 7 - Regolamentazione dei prelievi dagli impianti per uso pubblico

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontane tubi di gomma o di altro materiale equivalente;
- b) di prelevare acqua dagli impianti di irrigazione degli impianti sportivi, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendio o per controllo di efficienza degli impianti da personale abilitato allo scopo (VV.FF.). Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

TITOLO II

NORME TECNICHE

CAPITOLO I

DEFINIZIONE IMPIANTI

ART. 8 - Definizione impianti

Gli impianti di adduzione e distribuzione dell'acqua vengono convenzionalmente così definiti:

a) Tubazione stradale

Per tubazione stradale si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dai serbatoi di accumulo e/o dalle stazioni di sollevamento, portano l'acqua agli impianti di derivazione di Utenza.

Esso viene eseguito a cura e criterio del Comune che ne rimane proprietario e che può attuare tutte le modificazioni, ivi compresi gli allacciamenti di altri Utenti nonché le manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità del servizio.

b) Impianto esterno

Per impianto esterno si intende il dispositivo di stacco dalla tubazione stradale, generalmente costituito dal collettore e dalla saracinesca d'intercettazione dell'utenza.

c) Impianto interno

Per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua agli apparecchi utilizzatori.

E' considerato facente parte dell'impianto interno , inoltre, anche il tratto di tubazione che collega la saracinesca di intercettazione dell'utenza - collocata sul collettore indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del suolo attraverso il quale si estende.

La manutenzione dell'impianto esterno e di quello interno sino al limite della proprietà privata, rimangono in carico al Comune.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia.

Il contatore è posto di norma nel pozzetto sul suolo comunale.

CAPITOLO II

NORME PER GLI IMPIANTI ESTERNI

ART. 9 - Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno

1. L'impianto esterno, come descritto all'art. 8, comma 1, lett. B) del presente regolamento, viene eseguito a cura e criterio del Comune, che provvede con diritto esclusivo ad installare, mantenere, modificare, controllare le varie parti dell'impianto ed esercirlo secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù.
2. Tutte le riparazioni e manutenzioni sull'impianto esterno vengono eseguite esclusivamente dal Comune a proprie spese. I rifacimenti e/o le modifiche sull'impianto esterno dettate da esigenze dell'utenza vengono parimenti eseguite esclusivamente dal Comune con oneri a carico dell'utente. Essi sono pertanto vietati agli Utenti o ad altri, sotto pena del pagamento dei danni, salva ogni riserva da parte del Comune di esperire ogni altra azione a norma di Legge.
3. Le riparazioni ed i ripristini alle opere murarie ed alle pavimentazioni insistenti su proprietà privata relative agli interventi di riparazione, rifacimento e modifica dell'impianto esterno eseguiti dal Comune, restano a carico del proprietario o per esso dell'Utente e vengono eseguite sentite le indicazioni dell'U.T.C..
4. Per la riparazione di guasti sugli impianti esterni, provocati dagli Utenti o da terzi, le spese relative saranno poste integralmente a carico dell'utente o dei terzi responsabili.

ART. 10 - Rimozione impianto esterno su richiesta Utente

Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'impianto esterno, con l'annullamento dell'attacco stradale, il Proprietario o l'Amministratore dello stabile dovrà presentare richiesta scritta previa disdetta da parte degli Utenti interessati, come da successivo art. 36 del Regolamento di fornitura acqua potabile, e rimborsare al Comune le spese sostenute per la rimozione, valutate a preventivo sulla base dei prezzi pro tempore in vigore.

ART. 11 - Divieto all'Utente di modificare l'impianto esterno

Non è consentito all'Utente, né al Proprietario od all'Amministratore dello stabile, manomettere, manovrare e comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno, né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare o compromettere l'utilizzo, la conservazione o l'accessibilità dell'impianto esterno (allacciamento a tubazioni dell'acqua di prese di terra per impianti elettrici, costruzione di fabbricati od altro a ridosso degli impianti, muratura dei contatori, ecc.).

Se necessario, in casi del genere il Comune potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'Utente o del Proprietario, addebitando le spese relative al lavoro.

Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte dell'impianto esterno o i misuratori o i sigilli siano stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservanza delle citate prescrizioni sull'uso e conservazione dell'impianto esterno, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati.

ART. 12 - Responsabilità dell'Utente sull'uso e conservazione dell'impianto esterno

Salvo quanto previsto dal successivo art. 15, l'Utente deve usare la normale diligenza perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti le derivazioni e gli apparecchi del Comune posti su proprietà privata. L'Utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per sua colpa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

Le responsabilità civili e penali verso chiunque, inerenti e conseguenti alla cattiva e difettosa efficienza delle derivazioni di presa poste in proprietà privata, fanno capo esclusivo al Proprietario dell'immobile ove sono collocate o per esso all'Utente quando l'uno o l'altro abbiano mancato di richiedere il tempestivo intervento del Comune per la riparazione dei danni comunque provocati o verificatisi, e rilevabili con la normale diligenza.

CAPITOLO III

APPARECCHI DI MISURA - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI

ART. 13 - Misura dell'acqua

Il consumo dell'acqua viene normalmente misurato mediante contatore, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 6.

ART. 14 - Apparecchi di misura, quote di nolo

Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Comune, il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dall'U.T.C. in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'Utente è tenuto a denunciare all'atto della domanda.

Gli apparecchi di misurazione sono concessi e collocati esclusivamente dal Comune, su ogni derivazione dal collettore principale verso le utenze.

Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di calibro dovuto a variazione di consumo dell'Utente, il Comune si riserva di addebitare all'Utente stesso le spese relative.

Il Comune può, comunque, autorizzare l'utente all'acquisto ed all'installazione dei contatori fermo restando quanto previsto all'art. 17 e l'apposizione del sigillo di cui all'art. 15.

E' obbligatoria l'installazione di un contatore per ogni unità immobiliare (negozi, appartamento, ufficio ecc.)

ART. 15 - Posizione e custodia dei contatori

Gli apparecchi di misura singoli o in batteria saranno di norma essere collocati all'esterno della proprietà privata all'interno di una nicchia in muratura munita di sportello con serratura universale, in posizione di facile accesso per il personale autorizzato alle letture e/o ai controlli e con dimensioni stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale. La costruzione della nicchia in muratura con sportello è a completo carico dell'utente.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

La manomissione dei sigilli da parte dell'Utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dar luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

ART. 16 - Guasti ai contatori ed accessori

Nel caso di guasti o manomissioni di cui si venga a conoscenza l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'U.T.C. affinché questo possa provvedere alle relative riparazioni o sostituzioni.

L'Utente è responsabile della buona conservazione del misuratore con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili ivi compresa la rottura per gelo.

ART. 17 - Verbali di posa o riapertura del contatore

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'Utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente dal Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

ART. 18 - Rimozione e sostituzione del contatore

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi su appositi moduli predisposti dal Comune i relativi verbali firmati dall'Utente e dagli incaricati del Comune medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'Utente se reperibile.

ART. 19 - Lettura del contatore

La quantità di acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi a cura del Comune o di suoi incaricati, con periodicità semestrale.

Essendo l'acqua concessa in misura giornaliera, il Comune può, qualora si renda necessario, provvedere ad effettuare letture straordinarie, in particolare durante la stagione estiva.

La periodicità stabilita per la lettura non deve comunque intendersi di rigore, ma soltanto in modo indicativo.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere all'utente l'autolettura del proprio contatore, tramite cartolina da inviare/recapitare al domicilio dell'utente al quale è fatto obbligo ritornare al soggetto gestore, tempestivamente, la cartolina portante la lettura del contatore. Qualora non fosse possibile la lettura per due semestri consecutivi il comune, previa raccomandata di avvertimento procederà al distacco della fornitura.

ART. 20 – Funzionamento difettoso del contatore

Il mancato funzionamento dei contatori idrici, l'illeggibilità, l'impossibilità ad effettuare la lettura per continua irreperibilità dell'utente, non dà diritto ad indennità di qualsiasi sorta e il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime tre letture regolari effettuate o dai consumi storici dell'utente o in mancanza di essi, di un importo fisso pari a € 155,00.

ART. 21 - Verifica dei contatori

Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un Utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, accompagnata dal deposito di cui all'allegato C) del presente Regolamento, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23/08/1982 n. 854 e ss.mm. relativo ai contatori per acqua fredda, il Comune incamererà il deposito effettuato ed addebita le spese di verifica.

CAPITOLO IV

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ART. 22 - Prescrizioni e collaudi

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno a partire dal limite della proprietà privata e fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono interamente a carico del Proprietario dello stabile o per esso dell'Utente.

Per la loro esecuzione il Proprietario e/o l'Utente si affidano ad installatori di fiducia abilitati che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali ai sensi della Legge 05/03/1990 n. 46 e che assumano le responsabilità loro derivanti da eventuali danni a persone o cose causati da deficienze degli impianti interni da essi eseguiti.

Gli installatori, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alle norme generali obbligatorie esistenti, quali la Legge 05/03/1990 n. 46 e loro future eventuali modificazioni, rilasciando al termine del lavoro al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno, senza che da ciò derivi per esso assunzione di alcuna responsabilità presente o futura.

Qualora tali installazioni non risultassero conformi alle norme, il Comune potrà rifiutare o sospendere la fornitura.

ART. 23 - Installazioni delle condutture

Le tubazioni della distribuzione privata (impianto interno) che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 120 centimetri dal piano di terra a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiore. Dette tubazioni devono essere opportunamente coibentate.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fognie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dall'estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto d'intercettazione.

ART. 24 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dei recipienti ricevitori.

ART. 25 - Prese di terra

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART. 26 - Impianti di sollevamento

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART. 27 - Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

ART. 28 - Modifiche

Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di manutenzione degli apparecchi di misura o da esigenze di sicurezza e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.

In caso d'inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 29 - Perdite, danni e responsabilità

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

All'utente spetta l'onere della manutenzione e delle riparazioni necessarie per mantenere in efficienza la condotta di allacciamento per la parte di competenza così come definita dall'art.22. Di qualunque guasto o difetto a detta tubazione l'utente ha l'obbligo di dare immediato avviso al Comune, nonché di eseguire immediatamente le riparazioni a proprie spese. Qualora le riparazioni non venissero eseguite tempestivamente, il Comune farà eseguire direttamente i lavori addebitandone la relativa spesa all'utente.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare da deficienze degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale, nei limiti previsti dall'art.22.

ART. 30 - Vigilanza

Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della privata proprietà.

I dipendenti muniti di tessera di riconoscimento hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, per le periodiche verifiche di consumo qualora il pozzetto insista su proprietà private per accertare alterazioni o guasti nelle condutture, negli apparecchi misuratori nelle tubazioni di collegamento, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondono alle norme di sicurezza ed alle direttive del presente Regolamento.

Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

TITOLO III

NORME PER LE FORNITURE

ART. 31 - Modalità per ottenere l'allacciamento

Per ottenere la fornitura dell'acqua in uno stabile od immobile non ancora provvisto di allacciamento all'acquedotto comunale il Proprietario, o l'interessato, deve presentare richiesta al Comune nelle forme previste dallo stesso, prima di iniziare la costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento stesso. A tale scopo il Comune, accettata la domanda a termine di Regolamento e verificata sul posto la fattibilità e l'entità delle eventuali opere di competenza del Comune (estensione della rete stradale), notificherà al richiedente l'ammontare del contributo, come stabilito nell'allegato A) del presente Regolamento, che dovrà essere versato prima dell'inizio dei lavori.

L'impianto interno, come definito all'art. 8, comma 1, lett. C) del presente regolamento, resterà di proprietà dell'utente che ne assumerà l'obbligo della manutenzione e le conseguenti responsabilità, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 9, 11, 12 del presente Regolamento; restano, comunque di proprietà del Comune la tubazione stradale nonché l'impianto esterno come definiti dall'art. 8, comma 1, lett. A) e B) del presente regolamento.

Il richiedente l'allacciamento, all'atto del pagamento, dovrà produrre autorizzazione scritta dell'Amministratore o del proprietario dello stabile o dell'immobile o dei terreni interessati, per l'esecuzione, la posa, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto.

Il richiedente, inoltre, dovrà richiedere l'autorizzazione del Comune per effettuare scavi sulla pubblica strada, nonché produrre le eventuali necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti.

Nel caso di estensione della rete stradale, il Comune indicherà in linea di massima la data di inizio dei lavori e dell'erogazione dell'acqua, che restano, in ogni caso, subordinati alle autorizzazioni delle Autorità competenti ed alla concessione degli occorrenti permessi di passaggio delle tubazioni ove necessari.

In mancanza di dette autorizzazioni e qualora mancassero i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva, il Comune avrà il diritto di non eseguire l'estendimento della rete, restituendo il contributo eventualmente già introitato.

Analoga procedura dovrà essere seguita dall'Utente nel caso di richiesta di aumento di utilizzazione dell'acqua o di rifacimento della derivazione di presa.

ART. 32 - Forniture su strade canalizzate

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Comune, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla concessione d'acqua per uso domestico di cui al punto a) dell'art. 40.

E' facoltà del Comune di concederla per gli altri usi di cui ai punti b - b1 - e dell'art. 40.

Il Comune ha il diritto di esigere dal richiedente i contributi a fondo perduto ed il pagamento della nota spese dovuti per l'allacciamento di cui all'allegato A) nonché il pagamento delle spese per i rifacimenti e spostamenti di cui all'allegato A) del presente Regolamento.

ART. 33 - Forniture su strade non canalizzate

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni indicate nel precedente articolo, per le strade non canalizzate il Comune è tenuto ad accogliere le richieste per uso domestico ed ha facoltà di accogliere le richieste per altri usi, quando da parte del richiedenti sia corrisposto il contributo a fondo perduto relativo alla estensione della rete, oltre al contributo di allacciamento di cui all'Allegato A) del presente Regolamento.

ART. 34 - Modalità per ottenere la fornitura

Per utilizzare l'acqua il richiedente deve farne regolare richiesta al Comune, sottoscrivendo l'apposito contratto di somministrazione di acqua potabile.

Chi occupa locali in subaffitto da terzi non potrà ottenere la fornitura a proprio nome; il relativo contratto dovrà essere stipulato da chi ha dato in subaffitto i locali.

All'atto della firma del suddetto documento il richiedente deve effettuare al Comune, qualora non sia già stato disposto, il pagamento del contributo a fondo perduto per l'allacciamento e per l'eventuale estendimento-potenziamento rete di cui all'allegato A) del presente Regolamento ed il pagamento delle somme, compatibilmente con la normativa vigente, dovute per spesa di stipulazione contratto od altro.

In ogni caso l'impianto e le modalità di utilizzo dell'acqua, oltre ad essere rispondenti alle Norme di Legge e di buona tecnica ed alle prescrizioni del presente Regolamento, dovranno essere conformi alle disposizioni particolari che il Comune crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse del servizio.

ART. 35 - Durata dei contratti di fornitura

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così di seguito salvo disdetta da parte dell'Utente.

Resta salvo in ogni caso quanto disposto dal successivo art. 36.

ART. 36 – Disdetta

L'Utente che non intenda più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro Utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, inviando lettera raccomandata o presentandosi

agli uffici comunali, per ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore; dovrà comunque rispondere del consumo di acqua e del nolo misuratore fino al momento della chiusura.

Se l'Utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione di acqua potabile, resterà responsabile solidamente con l'eventuale subentrante, per consumi di acqua, nolo misuratore e delle altre conseguenze possibili, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura dell'acqua possono essere rimossi a criterio del Comune.

Qualora l'Utente impedisse l'accesso agli incaricati del Comune per le necessarie operazioni di chiusura o di rimozione del misuratore, il Comune avrà il diritto d'azione giudiziaria in sede civile e penale.

ART. 37 – Subentro

Quando un nuovo Utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve presentarsi presso gli uffici comunali per la stipulazione del nuovo contratto di somministrazione e per il pagamento del corrispettivo dovuto, come stabilito nell'allegato B) del presente Regolamento.

ART. 38 - Tariffe

1. La determinazione delle tariffe deve essere effettuata tenendo conto di fasce di consumi stabiliti dall'Amministrazione e con fatturazione riferita soltanto ai consumi reali. Il suddetto sistema tariffario dovrà consentire la copertura dei costi del servizio idrico integrato (servizio acquedotto, servizio depurazione e servizio fognatura).
2. Le suddette tariffe sono stabilite in un sistema differenziato per fasce di utenza con tariffa riferita alle varie categorie di utenza, come risulta dall'allegato E);

Gli adeguamenti periodici delle tariffe sono deliberate dall'Amministrazione comunale, tenuto conto della normativa vigente in materia.

Le tariffe ed i canoni fissati con provvedimenti emanati dai Pubblici Poteri vengono automaticamente applicate con le modalità e le decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi. Qualsiasi tassa od imposta presente o futura relativa al contratto, consumi, misuratori ed altro e che comunque si ripercuota sulla tariffa, è a carico dell'Utente che la deve rimborsare al Comune unitamente all'importo per la fornitura dell'acqua.

ART. 39- Categorie di fornitura ad uso privato

Ai fini dell'applicazione delle tariffe possono essere definiti i seguenti usi:

- a) Uso domestico - Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici.
- b) Altri usi - Si considera destinata a tali usi l'acqua utilizzata per attività non domestiche di qualsiasi specie, aventi carattere duraturo o temporaneo.
 - b1) Uso allevamento animali - Si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per l'allevamento degli animali.
 - b2) Uso pubblico: fontane - uso irrigazione impianti sportivi.

e) Uso antincendio - Si considera destinata a tale uso l'acqua prelevata dalle manichette e dagli idranti antincendio ed utilizzata per lo spegnimento di incendi.

In sede di prima applicazione potrà essere determinata tariffa unificata.

ART. 40 - Variazione delle tariffe e del Regolamento

Nel caso di modificazioni del sistema tariffario di cui al 1° comma dell'art. 39 o delle norme del presente Regolamento e relativi allegati, da parte degli organi competenti, sarà inteso che il Comune ne avrà dato comunicazione all'Utente con la pubblicazione della deliberazione all'Albo pretorio.

Se l'Utente non recede dal contratto entro 30 giorni dall'ultimo della pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Fino alla data del recesso l'Utente dovrà osservare le variazioni intervenute.

ART. 41 - Fatturazione e pagamento

L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore, salvo le ipotesi dell'art. 19.

L'unità di misura del consumo è il metro cubo.

Il pagamento dei consumi e delle prestazioni vanno effettuati entro il termine di scadenza e con le modalità indicate in bolletta. Le bollette sono spedite al domicilio dell'utente o ad altro recapito indicato dall'utente stesso, tramite il servizio postale di Stato (tariffa ordinaria).

La bolletta potrà contenere consumi effettivamente letti e/o a stima.

Le bollette di pagamento dovranno essere pagate integralmente, Il pagamento parziale, omesso, ritardato comportano l'assoggettamento ad una indennità.

Se il pagamento dovesse aver luogo oltre il termine di cui sopra, il Comune ha il diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura dell' Interesse Legale del momento , incrementato di tre punti percentuali a titolo di soprattasse; detta indennità, i canoni e quant'altro, dovranno essere notificati con separato atto.

Per gli utenti morosi, decorsi i termini prescritti a norma di regolamento, senza aver ottemperato al pagamento delle somme dovute, si procederà al distacco dell'erogazione dell'acqua previo congruo preavviso scritto, su disposizione del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce; fermo restando il recupero coattivo delle partite iscritte a ruolo e non riscosse.

Alla stessa penalità soggiace l'utente che è subentrato nella proprietà dell'immobile senza averne data preventiva comunicazione all'Ufficio Comunale.

Qualora non sia possibile accedere al contatore per sospendere l'erogazione del servizio, il Comune è autorizzato ad eseguire, a spese dell'utente, l'intercettazione della presa all'esterno dello stabile ed in suolo pubblico. Per riattivare l'erogazione, l'utente dovrà provvedere oltre alla regolarizzazione delle bollette morose, anche al pagamento dei diritti fissati dalle tariffe in vigore e provvedere alla stipula di un nuovo contratto.

ART. 42 - Consumi abusivi

Il prelievo di acqua senza concessione o per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato ed è perseguito a norma di legge e del presente regolamento.

Se tale prelievo è effettuato senza concessione o usufruendo di un utenza disdettata oppure chiusa con apposizione di sigilli nonché quando vengono tolti i sigilli al contatore o alla saracinesca sarà applicata una sanzione in misura variabile da € 100,00 a € 500,00.

Nel caso che l'utente continuando a utilizzare l'acqua non abbia provveduto al pagamento delle penali di cui sopra, ed il consumo dell'acqua determinato dal servizio su accertamenti tecnici, si provvederà, previo notifica, al distacco dell'acqua con segnalazione all'autorità giudiziaria per l'accertamento dell'eventuale reato.

ART. 43 - Regolarità delle forniture

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore od a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti.

Pertanto le Utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza nell'eventualità di incidenti, il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

ART. 44 - Sospensione fornitura

Il Comune avrà il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua all'Utente nel caso di ritardi di pagamento da parte dell'Utente degli importi dovutigli a qualsiasi titolo e, senza obbligo di preavviso e salva ogni azione giudiziaria competente, nei casi di infrazioni od opposizioni da parte dell'Utente a quanto stabilito negli artt. 11- 15 -29 - 28 - 30 -43.

ART. 45 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare.

ART. 46 - Fallimento

In caso di fallimento dell'Utente, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, l'Amministrazione del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua.

Le spese per le opere occorrenti per il riallacciamento dell'impianto saranno sempre a carico dell'Utente e dovranno essere versate anticipatamente.

ART. 47 - Risoluzione di diritto della fornitura

La fornitura si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte del Comune quando, per morosità dell'Utente o per qualsiasi altro caso previsto dal presente Regolamento, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 48 - Identificazione del personale

Il Comune, per la gestione dell'acquedotto, si avvale, di regola, dell'opera del proprio personale specializzato, ha comunque facoltà di affidare a ditte specializzate l'accertamento, la liquidazione, la riscossione dei canoni idrici, fognatura, depurazione ed eccedenze e di tutte le attività ad essi connesse e complementari, in tale caso i dipendenti della ditta dovranno essere muniti di apposito cartellino di riconoscimento rilasciato dal Comune.

ART. 49 - Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 50 - Obbligatorietà

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente il diritto di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

ART. 51 - Contestazioni giudiziarie

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale alla esecuzione del presente Regolamento è quello di Civitavecchia.

ALLEGATO A

TABELLA DEI CONTRIBUTI DOVUTI A TITOLO DI RIMBORSO O CONCORSO SPESE PER ESTENDIMENTO RETE, ALLACCIAMENTI E SUBENTRI DI UTENZA

1. Contributo estendimento rete

Nel caso in cui la richiesta avvenga nell'ambito di strade non canalizzate, cioè prive di "tubazione stradale", i contributi di estendimento della rete, ove non siano compresi nel contributo di concessione di cui all'art. 106 della L.P. 05.09.1991, nr. 22 e ss.mm. per opere di urbanizzazione primaria introitato dal Comune, saranno determinati sulla base dell'effettiva spesa sostenuta dal Comune valutata a preventivo su valori correnti di materiali, manodopera e spese generali, e conteggiati tenendo conto della quota di opere strettamente necessaria a soddisfare la richiesta, e ripartiti proporzionalmente nel caso di richieste plurime contemporaneamente formulate.

2. Contributo per allacciamenti

Il contributo di allacciamento all'acquedotto sarà quantificato in base agli effettivi costi sostenuti dall'Amministrazione e sarà determinato ogni anno con deliberazione di Giunta Comunale.

3. Rifacimenti di allacciamenti e spostamento di contatore

Nel caso di rifacimento totale o parziale di derivazione di presa e/o spostamento di contatore su richiesta degli utenti o per cause a questi attribuibili le relative spese saranno addebitate a carico dell'utente.

ALLEGATO B

1. Deposito per verifiche contatori a richiesta dell'Utente

Il deposito di cui al 1° comma dell'art. 21 è fissato nella misura forfettaria di Euro 20,00 - per ciascun contatore.

Questo importo potrà essere rivalutato all'inizio di ciascun anno in base all'applicazione del numero indice del costo della vita nazionale come indicato al punto 2 dell'Allegato A del presente Regolamento.

ALLEGATO C

1. Bocche antincendio private

Per l'alimentazione del bocche antincendio private, non inserite sotto contatore, viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

Il Comune, valutata la fattibilità dell'intervento, e previo deposito da parte del richiedente di apposita cauzione, da determinarsi in base all'entità dei lavori, a mezzo del proprio UTC e dell'idraulico appositamente incaricato, provvede alla costruzione delle suddette prese su terreno di proprietà pubblica sino al limite della proprietà privata, con l'addebito delle relative spese a totale carico del richiedente.

L'Utente deve fornire al Comune lo schema di installazione delle bocche antincendio, provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione. In caso d'inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'Utente, a titolo di penale, per ogni bocca antincendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'Utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e nei casi specificatamente previsti dal contratto.

Quando si sia fatto uso di bocca antincendio, l'Utente deve darne comunicazione al Comune entro le 24 ore successive, affinché questa possa provvedere alla risigillatura.

Il Comune non assume responsabilità alcuna, nel caso di forza maggiore, circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

Gli interventi sulla rete idrica necessari ad assicurare la portata e/o la pressione richiesta dall'utente, qualora queste fossero superiori rispetto alla portata della rete comunale, verranno valutati, caso per caso, in ordine alla fattibilità, da parte dell'U.T.C. e, se ritenuti compatibili con la rete idrica esistente, disciplinati a mezzo di apposita convenzione. Le spese di realizzazione sono comunque poste a carico del richiedente.

Le tariffe di fornitura di cui al presente articolo sono approvate con apposito atto deliberativo.

ALLEGATO D

1. TARIFFE

ADEGUAMENTO CANONE IDRICO PER L'ANNO 2008

| UTENZA USO DOMESTICO | | | |
|----------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Fasce di consumi | Consumo idrico costo al metro cubo | Depurazione e fogna costo al metro cubo | Canone fisso |
| 0-90 | 0,36 | 0,35 | 8,21 |
| 91-180 | 0,41 | 0,35 | 8,21 |
| 181-270 | 0,77 | 0,35 | 8,21 |
| Oltre 270 | 1,13 | 0,35 | 8,21 |

| UTENZA USO CANTINA E MAGAZZINO | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Fasce di consumi | Consumo idrico costo al metro cubo | Depurazione e fogna costo al metro cubo | Canone fisso |
| 0-90 | 0,36 | 0,35 | 8,21 |
| 91-180 | 0,41 | 0,35 | 8,21 |
| 181-270 | 0,77 | 0,35 | 8,21 |
| Oltre 270 | 1,13 | 0,35 | 8,21 |

| UTENZA USO COMMERCIALE | | | |
|------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Fasce di consumi | Consumo idrico costo al metro cubo | Depurazione e fogna costo al metro cubo | Canone fisso |
| 0-90 | 0,36 | 0,35 | 8,21 |
| 91-180 | 0,41 | 0,35 | 8,21 |
| 181-270 | 0,77 | 0,35 | 8,21 |
| Oltre 270 | 1,13 | 0,35 | 8,21 |

| UTENZA USO ZOOTECNICO PER IAP E COLTIVATORI DIRETTI | | | |
|---|------------------------------------|---|--------------|
| Fasce di consumi | Consumo idrico costo al metro cubo | Depurazione e fogna costo al metro cubo | Canone fisso |
| 0-90 | 0,36 | 0,35 | 8,21 |
| 91-180 | 0,41 | 0,35 | 8,21 |
| 181-270 | 0,77 | 0,35 | 8,21 |
| Oltre 270 | 1,13 | 0,35 | 8,21 |

| UTENZA USO COSTRUZIONE | | | |
|------------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Fasce di consumi | Consumo idrico costo al metro cubo | Depurazione e fogna costo al metro cubo | Canone fisso |
| Fascia unica | 1,13 | 0,35 | 8,21 |

| UTENZA USO ZOOTECNICO | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---|--------------|
| Fasce di consumi | Consumo idrico costo al metro cubo | Depurazione e fogna costo al metro cubo | Canone fisso |
| Fascia unica | 1,13 | 0,35 | 8,21 |

Per opere di costruzioni nei cimiteri è previsto il pagamento di un importo forfettario pari ad € 60,00 da corrispondere all'atto della presentazione di dichiarazione di inizio lavori. Gli importi sono indicati al netto dell'IVA dovuta per legge.

2. RELAZIONE

Al fine di chiarire i principi secondo i quali si è pervenuti alla determinazione delle tariffe di cui sopra si precisa quanto segue.

Le tariffe di cui trattasi sono state determinate considerando quanto stabilisce la normativa vigente e in particolare considerando i principi, stabiliti con deliberazione del C.I.P.E, della eliminazione del minimo impegnato e del pagamento a consumo applicati integralmente, a decorrere dal 01/01/2005.

Allo scopo di perseguire criteri di equità, è stato effettuato uno studio per definire le fasce di consumo (per effetto delle letture) e le relative tariffe; sulla base dei consumi storici e delle letture effettuate si può ragionevolmente ritenere che applicando le tariffe così determinate alle nuove fasce di consumo definite e facendo pagare solo il quantitativo consumato si possa acquisire un'entrata complessiva (per acqua,

fognatura e depurazione) di euro 930,000 (per l'anno 2005) tale da assicurare la copertura del costo del servizio idrico integrato.

**Calcolo consumi idrici medi annui effettuato su un campione di 3.565 utenze
riferite esclusivamente ad abitazioni:**

| Fasce di consumi annui | Tariffe | N. Utenze | N. metri cubi medi annui | Importo da corrispondere |
|---|----------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 0-90 | 0,35 | 1.098 | 55.547 | 52.407,19 |
| 91-180 | 0,40 | 1.528 | 205.497 | 175.429,45 |
| 181-270 | 0,75 | 621 | 133.763 | 121.375,65 |
| oltre 270 | 1,10 | 318 | 120.980 | 138.788,43 |
| TOTALE | | 3.565 | 515.787 | 488.000,72 |
| Proiezione Importo da corrispondere per circa 7.766 utenze | | | | 1.063.061,32 |